

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 51 (1979)
Heft: 3

Artikel: Giustizia militare : novità nel diritto penale militare. Parte I
Autor: Barras, Raffaele
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246505>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

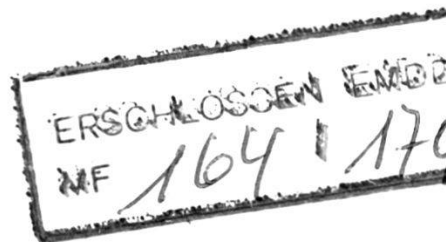
Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Giustizia militare

Novità nel diritto penale militare

Br Raffaele Barras, uditore in capo dell'esercito



(I parte)

I INTRODUZIONE

Da quando esiste il diritto penale militare, il diritto materiale ed il diritto di procedura sono stati modificati a più riprese. Partendo dal Difensionale del 1668, prima organizzazione militare federale contenente pure i principi d'organizzazione della giustizia agli eserciti, passando per il Codice criminale dell'Imperatore Carlo-Quinto ad uso dei Consigli di guerra delle truppe svizzere del 1734, per la prima legge di procedura penale militare del 1799 sotto la Repubblica elvetica, poi per la legge di procedura ed organizzazione giudiziaria militare del 1818, per il Codice penale militare del 1837 e quello del 1851, si è arrivati all'Organizzazione giudiziaria e Procedura penale militare del 1889 ed al Codice penale militare del 1927, che sono oggi ancora in vigore.

Nel 1941 il Codice penale militare dovette venir adattato su alcuni punti al Codice penale ordinario recentemente creato, mentre nel 1951 si è trattato di integrarvi, nella misura necessaria, le ordinanze promulgate durante la guerra in virtù dei poteri straordinari.

La revisione del 5 ottobre 1967 portò dei cambiamenti alle disposizioni sul rifiuto del servizio, sulle infrazioni contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato, sulla violazione dei segreti militari, la circolazione stradale ed il diritto disciplinare. Infine il 4 ottobre 1974, furono soppresse le principali divergenze fra il Codice penale militare e il diritto penale ordinario che risultavano dalla revisione del 18 marzo 1971 della parte generale del codice penale.

L'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (OGPPM) sono state modificate dalle leggi del 23 dicembre 1911, 13 giugno 1927, 28 ottobre 1937 e 21 dicembre 1950. Tutte queste revisioni si limitavano comunque a punti di importanza piuttosto secondaria.

Sia il codice penale che l'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'Armata federale hanno dato piena soddisfazione nella loro struttura attuale, perlomeno per quanto concerne l'insieme. Tuttavia, le due leggi contengono delle disposizioni che non corrispondono più alle concezioni d'oggi relative allo Stato di diritto, disposizioni che contravvengono in parte alle esigenze della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹⁾. E ciò soprattutto per quanto concerne la procedura: sebbene la

¹⁾ Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950, Emendata dal protocollo n. 3 del 6 maggio 1963 e dal protocollo n. 5 del 20 gennaio 1966, Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 1974, Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974 (*ndt*).

sua struttura generale sia soddisfacente, essa ha infatti bisogno, su numerosi punti, di essere adattata a concezioni moderne.

Parecchi interventi parlamentari, il postulato Haller, il postulato Allgöwer, il postulato Muheim, richieste dalla Società svizzera degli ufficiali, ed infine l'iniziativa del Cantone di Basilea-città del 29 aprile 1971, hanno spinto il Consiglio federale a mettere in opera una revisione del diritto penale militare. Nell'agosto 1971 fu costituita una commissione di studio che ha ricevuto il mandato di elaborare degli avvanprogetti in vista della revisione del Codice penale militare e dell'Organizzazione giudiziaria e procedura penale militare. Questa commissione ha depositato il proprio rapporto nel novembre del 1974. I progetti che essa aveva elaborati sono stati sottomessi alla consultazione dei governi cantonali, dei partiti politici, delle organizzazioni militari e di altre cerchie interessate.

Nel marzo 1977, il Consiglio federale poteva sottomettere alle Camere federali un messaggio concernente la modifica del Codice penale militare e la revisione totale dell'Organizzazione giudiziaria e della procedura penale per l'armata federale.

I principi che hanno guidato il Consiglio federale sono:

- la limitazione del campo d'applicazione del diritto penale militare in ragione del proprio carattere di diritto speciale,
- l'adattamento della parte generale del Codice penale militare a quella del Codice penale svizzero,
- l'adattamento del diritto penale militare alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- una migliore salvaguardia dei diritti del prevenuto.

II CODICE PENALE MILITARE

1. Campo d'applicazione (art. 2)

Per tener conto dell'evoluzione che si è prodotta in questi ultimi anni e del fatto che la giurisdizione militare è una giurisdizione specializzata, conviene limitare l'applicazione del diritto penale militare alle infrazioni puramente militari ed alle infrazioni di diritto comune quando lo esigono dei motivi militari.

Così le infrazioni previste agli articoli 115 a 137 (reati contro la vita e l'integrità della persona, reati contro il patrimonio) e 145 a 179 (reati contro l'onore, contro la libertà personale, contro il buon costume e di comune pericolo, falsità in atti e reati contro l'amministrazione della giustizia), *commessi da un militare in*

congedo, saranno sottomessi alle autorità civili se le infrazioni non avranno alcun rapporto con il servizio della truppa.

Analogamente, le persone astrette al servizio militare o al servizio complementare *che portano l'uniforme fuori servizio*, saranno sottomesse alla giurisdizione civile per queste medesime infrazioni.

Infine, *fanciulli e adolescenti* non saranno più sottoposti alla giurisdizione militare, ma alle autorità civili per le infrazioni al Codice penale militare che potrebbero compiere. E ciò semplicemente per il motivo che le autorità civili sono meglio preparate e meglio strutturate dei Tribunali militari per occuparsi di fanciulli ed adolescenti delinquenti.

2. Parte generale del CPM

La maggior parte delle modifiche apportate alla parte generale del CPM sono una adattamento al CPS.

Esame dello stato mentale e psichico del prevenuto (art. 11b)

Il CPM ha ripreso l'art. 13 CPS. Il giudice istruttore o il tribunale faranno esaminare l'imputato da un medico quando avranno dubbi circa la sua responsabilità oppure nel caso in cui un'informazione sul suo stato mentale o psichico apparirà necessaria per decidere una misura di sicurezza. Quel che finora era un'esigenza della giurisprudenza diviene così una norma di legge.

Giovani adulti (art. 14a)

Le disposizioni del CPM sono applicabili ai giovani adulti dell'età fra i 18 e i 25 anni. Tuttavia, e ciò è nuovo, i Tribunali militari applicheranno gli art. 100, 100bis e 100ter del CPS.

Esecuzione delle pene privative della libertà (art. 29b)

Le pene privative della libertà saranno eseguite conformemente al CPS, vale a dire agli art. 37, 37bis e 39 del CPS. È riservata l'esecuzione militare della detenzione, decisa liberamente dal giudice (art. 30).

Misure di sicurezza (art. 29c)

Secondo il diritto attuale, quando un condannato è oggetto di una misura di si-

curezza ai sensi degli art. 42 a 45 CPS, il tribunale militare competente pronuncia il proprio giudizio e rinvia l'incarto al giudice civile competente per pronunciare la misura di sicurezza adeguata. Questa doppia procedura il cui uso comunque non è frequente, non è soddisfacente in pratica. Essa costituisce inoltre un onere per il condannato che deve sottomettersi a due processi penali. Era pertanto opportuno dare ai tribunali militari la competenza di pronunciare essi stessi le misure di sicurezza di cui agli art. 42 a 45 CPS.

Liberazione condizionale e ricollocamento (art. 31)

L'autorità competente per pronunciare la liberazione condizionale o il ricollocamento non sarà più il Dipartimento militare federale, ma giustamente l'autorità competente del cantone incaricato dell'esecuzione della pena. Non si giustifica più che l'autorità competente per liberare condizionalmente sia differente dall'autorità incaricata dell'esecuzione. La liberazione condizionale fa parte integrante dell'esecuzione di cui è una fase.

Revoca della sospensione condizionale della pena (art. 32)

D'ora innanzi la revoca della sospensione condizionale della pena non sarà più ordinata dall'uditore in capo, che agiva per delega del Dipartimento militare federale, ma dal tribunale. Il tribunale chiamato a decidere su un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova, deciderà pure se la pena pronunciata con sospensione condizionale sarà eseguita o sostituita da altre misure previste nei casi di lieve gravità.

Negli altri casi, per esempio quando una condizione posta alla sospensione non è stata rispettata, è il tribunale che ha accordato la sospensione condizionale a stabilirne la revoca.

Multa (art. 33 e 34)

Il massimo della multa è stato fissato, come nel CPS a fr. 40.000.—. Le disposizioni relative all'esazione della multa saranno le medesime del CPS, il tribunale o l'uditore che ha pronunciato la multa essendo competente per commutarla in arresti in ragione di un giorno di arresti repressivi per 30 frs. di multa.

La disposizione dell'art. 34 attuale, secondo cui se il condannato non paga la propria multa per malvolere, oziosità, dissolutezza o negligenza, è punito dal

Dipartimento militare federale con gli arresti semplici sino a tre mesi, è abrogata.

Questa disposizione relativa all'esazione della multa è applicabile alle multe disciplinari che possono essere inflitte dal Dipartimento militare federale o dalle autorità militari cantonali, riservato l'articolo 191a, che prevede un termine di pagamento più breve, la conversione in arresti di rigore per 20 giorni al massimo, pronunciata dall'autorità disciplinare. La decisione di conversione in arresti di una multa disciplinare può essere oggetto di ricorso disciplinare secondo l'art. 209 CPM.

Esclusione dall'esercito (art. 36)

Le disposizioni relative all'esclusione dall'esercito figuranti finora agli art. 28 e 29 sono state raggruppate all'art. 36.

Degradazione (art. 37)

Secondo il diritto attualmente in vigore, l'ufficiale degradato è escluso dal servizio personale, mentre il Dipartimento militare federale decide se il sottufficiale o l'appuntato degradato resta astretto al servizio. D'ora innanzi, ufficiali, sottufficiali e appuntati saranno messi sullo stesso piano ed esclusi dal servizio personale. Potranno essere reintegrati in caso di servizio attivo, previa decisione del Comandante in capo dell'esercito.

Incapacità di esercitare una carica o un ufficio (art. 38)

Quest'articolo è stato completato con l'indicazione, come causa d'incapacità, dell'internamento in virtù dell'art. 42 CPS.

Misure previste agli art. 41, 41a, 42 e 42a

La confisca di oggetti o di valori che sono il prodotto o il risultato di un reato, la salvaguardia dei diritti dei terzi, la devoluzione alla Confederazione e l'assegnazione alla parte lesa, sono stati adattati agli articoli corrispondenti del CPS. Queste disposizioni sono applicabili per analogia in materia disciplinare.

La prescrizione (art. 55)

Questo articolo è stato completato dall'indicazione del punto di partenza della prescrizione nel caso di esecuzione di una misura.

Radiazione dal casellario giudiziale (art. 59 e 60)

La radiazione d'ufficio di un'iscrizione dal casellario giudiziale, impossibile fino ad oggi, avverrà alle condizioni fissate dal CPS. È stato necessario precisare pure che l'esclusione dall'esercito e la degradazione sono da considerare come eseguite al momento della crescita in giudicato del giudizio. Il termine, decorso il quale la radiazione può essere domandata dopo una liberazione definitiva da un internamento ai sensi dell'art. 42 CPS è pure stato fissato.

3. Parte speciale del CPM

Vie di fatto e minacce verso un capo ed un superiore (art. 62)

Le vie di fatto e le minacce verso un superiore sono state fino ad oggi oggetto di una pena più severa che le vie di fatto e le minacce verso un subordinato o un inferiore (art. 71).

D'ora innanzi, in tempo di pace, le sanzioni saranno nei due casi, la detenzione. Tuttavia in tempo di guerra, la reclusione fino a 5 anni potrà essere inflitta a colui che si rende colpevole di via di fatto o di minacce verso un capo o un superiore.

Inosservanza delle prescrizioni di servizio (art. 72)

L'art. 72 è stato oggetto, da anni, di numerose discussioni. Il suo testo attuale è troppo assoluto ed espone ad una punizione colui che non ha osservato un regolamento qualsiasi o una qualunque prescrizione di servizio. E i regolamenti militari sono numerosi! Si trattava dunque di limitare, in misura ragionevole, la portata di questo disposto. Il nuovo testo è lungi dall'essere perfetto e la sua applicazione porrà ancora dei problemi. Esso è il seguente: «Chiunque si rende colpevole di un'inosservanza di un regolamento o di altra prescrizione generale di servizio che conosceva o che avrebbe dovuto conoscere, sarà punito con la detenzione fino a sei mesi. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare».

Apparterrà quindi alla giurisprudenza di decidere se, nei casi concreti, un milite aveva l'obbligo di informarsi sull'esistenza di prescrizioni.

Rifiuto del servizio (art. 81)

La menzione della privazione dei diritti civili, alla cifra 2, è stata abbandonata, questa pena accessoria essendo stata soppressa.

Turbamento del servizio militare (art. 100)

Il CPM attuale non punisce colui che impedisce a un milite di prestare servizio militare o lo disturba durante il suo servizio se non in caso di servizio attivo. La revisione colma una lacuna e l'art. 100, nella sua nuova redazione, punisce pure il turbamento del servizio in tempo di pace, con pena però più severa nel caso di servizio attivo. D'altra parte, vi è ora concordanza fra l'art. 100 CPM e l'art. 278 CPS.

Violazione di segreti militari (art. 106)

I casi poco gravi potranno essere puniti disciplinarmente, contrariamente a quanto avveniva finora. Esistono infatti dei casi in cui l'art. 106 è sicuramente applicabile, ma che sono di importanza minima.

Prescrizione per i reati contro l'onore (art. 148b)

L'art. 148b regola in modo uniforme la prescrizione nel caso di reati contro l'onore. Così l'azione penale per il delitto di ingiuria si prescriverà pure nel termine di due anni e non più di sei mesi. L'introduzione del ricorso in appello è stata determinante per questa modifica.

4. Libro secondo del CPM: disposizioni concernenti le mancanze di disciplina*Ricorso al tribunale in materia disciplinare (art. 212)*

La modifica più importante nel diritto disciplinare concerne la procedura di ricorso contro una sanzione disciplinare. Si trattava di adattare la nostra legislazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Svizzera ha ratificato questa convenzione il 28 novembre 1974. Si pensava allora che le sanzioni disciplinari — come vengono chiamate oggi — non rientrassero negli art. 5 e 6 della Convenzione. Ma l'8 giugno 1976, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emanato una sentenza nell'incarto Engel e quattro altri soldati dell'esercito dei Paesi Bassi. (Si tratta dell'unica sentenza emanata fino a tutt'oggi dalla Corte di Strasburgo in materia di arresti disciplinari militari). A maggioranza dei propri membri, la Corte ha stimato che i 3 giorni di arresti di rigore subiti dal soldato Engel, avevano un carattere privativo della libertà, e che l'art. 5 cifra 1 della Convenzione era applicabile in un siffatto caso. Ne risulta che gli arresti di rigore, come si conoscono in Svizzera, come pure gli arre-

sti semplici, che presso di noi comportano pure una privazione della libertà, devono essere pronunciati da un'autorità giudiziaria competente. Non è però necessario che la prima decisione disciplinare sia presa da un tribunale: la Convenzione è ossequiata se una volta nel corso della procedura il milite punito può adire ad un tribunale. È sufficiente quindi sostituire l'uditore in capo, in qualità di ultima istanza di ricorso, con un tribunale. Al Presidente del tribunale di divisione, come proponeva il progetto del Consiglio federale, le Camere federali hanno preferito una Sezione di tre membri del tribunale d'appello, un tribunale nuovo, nell'interesse dell'uniformità della giurisprudenza.

Se la decisione oggetto di ricorso emana dal generale o dal capo del Dipartimento militare federale, che si tratti di una decisione di prima o di seconda istanza, il tribunale competente sarà il tribunale militare di cassazione. In questi casi, si tratta di una possibilità di ricorso che non esisteva fino a tutt'oggi.

La sezione del tribunale d'appello e il tribunale militare di cassazione siederanno in udienza pubblica. L'uditore non interverrà a questa procedura; la decisione disciplinare terrà luogo di atto d'accusa. Il ricorrente non sarà assistito da un difensore d'ufficio; gli sarà concesso di farsi assistere da un difensore di propria scelta. I dibattiti si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.

Riassumendo, la procedura disciplinare a livello dei comandanti di truppa che pronunciano la sanzione e a livello di ricorso disciplinare al superiore militare, non è modificata. Il ricorso al tribunale in materia disciplinare è introdotto in luogo e vece dell'appello all'uditore in capo o come nuova possibilità di ricorso. Il ricorso al superiore e il ricorso al tribunale avranno effetto sospensivo e l'autorità di ricorso non potrà più, come fino ad oggi, ordinare l'esecuzione immediata della pena quando il ricorso appare manifestamente infondato. Soltanto le pene degli arresti potranno fare oggetto di un ricorso al tribunale.

Definizione di mancanza di disciplina (art. 180)

Si è fatto un tentativo di definizione di mancanza di disciplina come segue: «Colui che contravviene agli ordini dei superiori, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare, commette una mancanza di disciplina, a meno che il suo comportamento non sia punibile come crimine o come delitto. Il caso poco grave è assimilato alla mancanza di disciplina».

Prescrizione (art. 183)

Il termine di prescrizione per una mancanza di disciplina è stato portato da 6 a 12

mesi, mentre la prescrizione della sanzione non è stata variata (6 mesi). L'interruzione della prescrizione rimane sospesa durante un'inchiesta di assunzione preliminare delle prove, un'inchiesta ordinaria o una procedura giudiziaria.

Competenze a pronunciare una sanzione disciplinare

Soltanto la competenza del comandante di battaglione è stata modificata e portata da 5 a 10 giorni di arresti di rigore.

Comunicazione della decisione (art. 206)

La decisione che infligge una sanzione sarà, durante il servizio, comunicata oralmente al colpevole e confermata simultaneamente per iscritto. Fuori servizio la comunicazione sarà fatta per iscritto.

5. La riabilitazione (art. 228)

La riabilitazione è pronunciata, attualmente, dal tribunale militare di cassazione. D'ora innanzi lo sarà dal tribunale che ha pronunciato la pena, su proposta dell'uditore.

(Continua)

Riservate il **17 novembre 1979** per il prossimo

BALLO DEGLI UFFICIALI

del Circolo di Lugano

Alcuni ufficiali del genio vi garantiscono
un «**BALLO GENIOSO**»